

RICERCA & SVILUPPO

PRIVACY: COSA CAMBIERA' NEL 2016

Dopo oltre vent'anni dalla prima legge regolatrice della materia Privacy, è in dirittura d'arrivo la nuova disciplina nascente dal pacchetto di riforme approvato in sede europea a dicembre 2015 (prevista per primavera 2016 la conclusione e per il 2018 l'operatività).

Quali le novità?

In primis la nuova regolamentazione baderà più alla sostanza che alla forma, all'adempimento burocratico. Infatti sarà necessaria la tenuta di un registro delle attività di trattamento effettuate dalla società o dall'Ente in un determinato periodo storico, questi registri dovranno essere messi a disposizione del Garante per eventuali controlli ed ispezioni. Obbligatoria diventerà anche l'analisi dei rischi connessi all'attività di trattamento dei dati quali la distribuzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata e l'accesso illegale o accidentale. Ovviamente vi sono società che trattano dati "sensibili" e quindi ad essi potrebbero essere connessi rischi certamente elevati ed inerenti il loro trattamento e utilizzo: in tal caso sarà necessario prevederne l'origine, la natura, la particolarità e la gravità del rischio connesso.

La valutazione d'impatto, è bene sottolinearlo, non sarà necessaria relativamente al singolo trattamento dati (per il medico curante, per l'avvocato, per il commercialista, per il Notaio ecc.).

Il Regolamento CE estende altresì la denuncia della perdita o della violazioni dei dati al Garante a tutti coloro ne fossero colpiti, entro 72 ore dall'accaduto, con notifica delle violazioni inviata ai controinteressati.

Per i trattamenti effettuati da un Ente pubblico o nel settore privato da un responsabile del trattamento dei dati personali, le cui attività principali richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, l'impresa e l'ente dovranno essere assistiti da una persona con conoscenze specialistiche (responsabile per la sicurezza dei dati o Data Protection officer).

Viene mantenuto l'obbligo alle persone fisiche di essere messe a conoscenza, con un linguaggio semplice e chiaro, dei fatti raccolti utilizzati, consultati o altrimenti trattati che li riguardano e della misura in cui tali dati sono o saranno trattati.

Le persone fisiche dovranno essere sensibilizzate sui rischi, norme, garanzie e diritti relativi al trattamento dei dati personali: in particolare sarà necessario individuare il termine di conservazione dei dati, che dovrà essere fissato dall'Ente e/o impresa.

Il consenso al trattamento dei dati verrà confermato.

L'unica differenza riguarderà la prestazione dello stesso, che dovrà essere espresso mediante un'azione positiva inequivocabile, sia cartacea che elettronica. Possiamo quindi immaginare l'accettazione di un consenso mediante la selezione di una casella specifica di un sito web oppure l'accettazione cartacea con

firma leggibile al termine del documento. Viene espressamente escluso il consenso tacito, passivo o la preselezione di semplice casella elettronica.

Il consenso non sarà necessario nelle ipotesi di legittimo interesse dell'impresa, come nel caso di una pregressa relazione tra l'impresa e l'interessato, cliente o dipendente oppure nel caso di altro legittimo interesse costituito dalle finalità strettamente necessarie ai fini di prevenire le frodi. Può essere considerato legittimo interesse, secondo il regolamento, anche trattare dati personali per finalità di marketing diretto.

Scomparirà, e bene sottolineare, la notifica al Garante, cioè la comunicazione ufficiale delle caratteristiche del trattamento dei dati, che rientra nelle categorie elencate dall'attuale articolo 37 del Codice della Privacy.

A breve una scheda relativa alla figura del DPO (Data Protection Officer).

Cordialmente.

Avv. Riccardo de' Medici

Avv. Giampiero Caruso